

La Corte Suprema degli Stati Uniti compie un passo verso il riconoscimento del diritto al matrimonio delle coppie omosessuali *

di Angioletta Sperti**
(1 luglio 2013)

Esattamente dieci anni dopo *Lawrence v. Texas* - il landmark case del 2003 in cui dichiarò incostituzionale una legge del Texas che puniva gli atti di sodomia tra omosessuali posti in essere in luogo privato - la Corte Suprema degli Stati Uniti è tornata ad occuparsi dei diritti degli omosessuali affrontando, per la prima volta, il tema del matrimonio per le coppie dello stesso sesso.

La questione è oggetto di due pronunce, *United States v. Windsor* (n. 12-307), relativa alla costituzionalità di una legge federale, il *Federal Defence of Marriage Act (DOMA)*, che definisce le parole “matrimonio” e “coniuge” con riferimento alle coppie di sesso diverso e *Hollingsworth v. Perry* (n. 12-144), relativa alla legittimità della *Proposition 8*, il referendum con cui nel 2009 la maggioranza dei cittadini californiani – per aggirare una sentenza della Corte Suprema statale favorevole all’estensione del matrimonio alle coppie dello stesso sesso - aveva approvato un emendamento alla Costituzione della California che dichiarava valido nello stato il solo “matrimonio tra un uomo e una donna”.

Iniziando dal caso *Windsor*, occorre ricordare che il DOMA non impediva agli Stati di approvare leggi per estendere il matrimonio agli omosessuali o di introdurre unioni civili registrate per coppie dello stesso sesso, né tantomeno vietava di prevedere benefici statali nei loro confronti. Tuttavia, definendo il “matrimonio” come “l’unione giuridica tra un uomo e una donna come marito e moglie” e il “coniuge” come “la persona di sesso opposto che sia marito o moglie”, la sect. 3 del DOMA trovava applicazione in un migliaio di leggi federali in cui i termini “matrimonio” e “coniuge” venivano in considerazione per il riconoscimento di diritti o benefici alle coppie sposate (ad esempio, sul piano fiscale, sanitario, o nell’istruzione per i figli), con l’effetto pratico di escludere dal godimento di essi le coppie omosessuali che avevano contratto un matrimonio riconosciuto come valido dal proprio Stato.

All’origine della questione di legittimità costituzionale è la vicenda di una cittadina dello stato di New York che aveva contratto in Canada con la sua compagna un matrimonio riconosciuto valido dallo stato di New York e che, alla morte di quest’ultima, si era vista negare l’esenzione dalle tasse di successione di cui, invece, per le restrittive definizioni del DOMA, avrebbe potuto beneficiare il coniuge superstite nel matrimonio eterosessuale.

La Corte Suprema, a maggioranza di 5-4, conferma le conclusioni rese nel primo grado di giudizio dalla *District Court* e, in secondo grado, dalla Corte di Appello del secondo Circuito, dichiarando l’incostituzionalità della sect. 3 del DOMA.

L’*opinion of the Court*, stesa – come nel caso *Lawrence* – dal giudice Kennedy si fonda, solo apparentemente su argomenti di federalismo: dopo aver ricordato come in 12 stati la limitazione del matrimonio alle coppie eterosessuali sia considerata “un’ingiusta esclusione”, essa sottolinea come “*by history and tradition*” “la definizione e la disciplina del matrimonio” (e più in generale la “*regulation of domestic relations*”) sia stata considerata una prerogativa degli Stati.

Sebbene, infatti, il Congresso possa adottare limitati provvedimenti che comportino diritti e privilegi per i coniugi al fine di favorire determinate politiche federali, la materia

* Scritto sottoposto a *referee*.

delle *domestic relations* è sempre stata tradizionalmente demandata agli Stati. Pertanto, pur in presenza di differenze tra gli Stati nel regime matrimoniale soggette al rispetto delle garanzie costituzionali, “le vicende, i benefici e gli obblighi del matrimonio sono identici per tutte le coppie sposate in ogni stato”.

Il DOMA, secondo la Corte, rompe tale schema di riparto delle competenze non solo per la sua portata generale, ma anche in quanto impone ad un gruppo di persone alle quali lo stato lo Stato ha conferito “una dignità ed uno *status* di immenso significato”, “restrizioni ed incapacità” con “il proposito e l’effetto di attribuire loro uno svantaggio, uno *status* separato e, quindi, uno stigma”.

Il *rationale* della decisione non è del tutto chiaro, ma l’*opinion of the Court* sembra, quindi, sottolineare che gli argomenti di federalismo non rappresentano l’unico fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale, bensì solo *uno degli argomenti* su cui essa si basa. In altri termini, nel caso di specie, non è tanto il perseguimento da parte del legislatore federale di una finalità che va al di là del normale esercizio di potere legislativo ad imporre alla Corte Suprema di valutare la legittimità costituzionale del DOMA alla luce del più severo scrutinio (*tougher scrutiny*), quanto piuttosto l’intento discriminatorio (*animus*) della legge ed il suo effetto di determinare una *discrimination of unusual character* a svantaggio di un’intera classe di persone che, invece, dodici stati intendevano tutelare.

Per comprendere la novità di questo *rationale*, occorre aver presente che nessuna disposizione della Costituzione degli Stati Uniti impone a livello federale la garanzia dell’*equal protection of the laws* (al pari, quindi, di quanto il XIV emendamento imponga agli Stati). Tuttavia, nel caso in cui a livello federale si introduca una disparità di trattamento fondata su una cd. *suspect classification*, la Corte Suprema ne ha sempre valutato la legittimità costituzionale alla luce della *due process clause* del V emendamento in quanto disposizione direttamente applicabile al governo federale (così ad esempio, in *Bolling v. Sharpe*, 347 U.S. 497 (1954)).

La decisione del caso *Windsor* sembra, dunque, accogliere lo *standard of review* fondato sul V emendamento già in passato elaborato dalla Corte Suprema, prescindendo però dall’accertamento dell’esistenza di una *suspect classification* nel caso di specie. Qualificare, infatti, quella fondata sull’orientamento sessuale come una *suspect classification* da sottoporre ad uno stretto scrutinio, avrebbe rappresentato una scelta, gravida di conseguenze per tutti i 50 stati, che anche nella decisione del caso *Lawrence* la Corte Suprema aveva accuratamente evitato di compiere.

Per valutare, quindi, se la discriminazione (“*the resulting injury and indignity*”) operata dal DOMA rappresenti una violazione del V emendamento (“*a deprivation of an essential part of the liberty protected by the Fifth Amendment*”), la Corte preferisce concentrare la propria analisi sulla finalità espressa dal Congresso nei lavori preparatori di “difendere l’istituto del tradizionale matrimonio eterosessuale” e sugli effetti pratici della sect. 3 del DOMA, consistenti nel creare “due regimi matrimoniali contraddittori all’interno di uno stesso Stato”.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte Suprema conclude, quindi, che per il suo intento discriminatorio (*animus*) diretto a svilire (*demean*) un’intera classe di persone e per l’effetto di “aggravare (*burden*) le loro vite”, “la legge federale è invalida”. “Nessun fine legittimo – precisa - supera il proposito e l’effetto di creare una disparità di trattamento e di danneggiare coloro che lo Stato, con le sue leggi sul matrimonio, ha inteso proteggere nella personalità e dignità”. “La storia dell’adozione del DOMA e la sua stessa formulazione dimostrano quell’interferenza nell’eguale dignità dei matrimoni omosessuali conferita dagli Stati nell’esercizio del loro potere sovrano, che è più di un effetto secondario della legge federale. È la sua essenza”.

Se da tale conclusione possa in futuro derivare anche l'illegittimità costituzionale di una legge statale che neghi alle coppie omosessuali l'accesso al matrimonio è questione che l'opinione della Corte non affronta esplicitamente. Tuttavia, la scelta della maggioranza di non fondare la dichiarazione di illegittimità costituzionale esclusivamente sulla violazione delle competenze legislative statali, può probabilmente essere letta come un compromesso volto ad indicare che, in futuro, una legge che vieti il matrimonio alle coppie omosessuali potrà analogamente essere ritenuta incostituzionale in quanto ispirata da un intento discriminatorio (*animus*) contro l'omosessualità.

Questa considerazione consente anche di comprendere il motivo per il quale i dissenzienti pongano, invece, l'accento sul federalismo come argomento centrale della decisione:¹ se infatti, come si augura il giudice Alito, la sentenza fosse letta come un'affermazione del principio per cui "la questione del matrimonio omosessuale dovrebbe essere risolta in primo luogo a livello statale", la Corte in futuro "dovrebbe consentire che ciascuno stato decida autonomamente questa questione". In questa prospettiva, leggi statali che non consentano alle coppie dello stesso sesso di sposarsi potrebbero essere salvate da una dichiarazione di incostituzionalità. Diversamente, scrive il giudice Scalia nella sua severa opinione dissenziente, "qualificando formalmente chiunque si opponga al matrimonio tra persone dello stesso sesso come un nemico della decenza umana, la maggioranza fornisce argomenti a chiunque voglia attaccare una legge statale che limiti il matrimonio alla sua definizione originaria".

I giudici sottolineano anche una delle frasi conclusive dell'opinione della maggioranza in cui si precisa che "questa opinione e il suo *holding* sono limitati" a quelle coppie "unite in un matrimonio tra persone dello stesso sesso considerato legittimo dallo stato". Secondo il presidente della Corte Suprema Roberts questa precisazione rappresenta la logica conclusione di un'argomentazione fondata sul federalismo.² Il giudice Scalia accusa, invece, la maggioranza di voler ingannare i cittadini facendo loro credere che la soluzione non inficerà in futuro leggi statali che non consentano alle coppie dello stesso sesso di sposarsi.

Al di là di queste affermazioni, come sottolineato in molti commenti apparsi sulla stampa quotidiana americana, l'impatto per il futuro della decisione resta alquanto incerto³. Su richiesta del Presidente Obama, il *Justice Department* ha creato una *special task force* con il compito di esaminare il numero di leggi federali su cui la sentenza ha effetto e di valutare quali cambiamenti potrebbero essere rapidamente adottati attraverso *administrative* ed *executive orders*. Più incerto è, invece, l'esito di future iniziative legislative per l'opposizione della maggioranza repubblicana nella Camera dei Rappresentanti.

Quanto alle conseguenze della sentenza sul piano della giustizia costituzionale, sebbene gli effetti di precedente della pronuncia siano limitati alle coppie sposate nei 12 stati che attualmente consentono il matrimonio omosessuale (13 con la California dopo il

1 Il giudice Roberts scrive infatti che "è innegabile che il giudizio sia basato sul federalismo" e il giudice Alito ricorda che "la conclusione si fonda in parte sulla convinzione che la sect. 3 interferisca sulla prerogativa statale di definire il matrimonio".

2 "The Court does not have before it, and the logic of its [majority] opinion does not decide, the distinct question whether the States, in the exercise of their 'historic and essential authority to define the marital relation...' may continue to utilize the traditional definition of marriage," (Roberts, dissenting).

3 Cfr. ad esempio, S. Friess, J. Allen, *President Obama Follows on Gay Rights – Again*, in *www.politico.com*; J.M. Peters, *Federal Court Speaks, but Couples Still Face State Legal Patchwork*, in *The New York Times*, 27 giugno 2014, sect. A, pag. 22; *DOMA Repeal Won't End Financial Uncertainty For Gay Couples*, in *www.huffingtonpost.com*.

caso *Perry*), è plausibile che presto, nei restanti 37 stati, siano proposti nuovi ricorsi contro leggi statali che non consentono alle coppie dello stesso sesso di sposarsi.

Molto più tecnica è invece l'argomentazione con cui la Corte risolve il caso *Hollingsworth v. Perry* (n. 12-144), relativo alla legittimità della *Proposition 8* della California.

La vicenda processuale da cui ha origine il caso è alquanto complessa: nel 2008 una sentenza della Corte Suprema della California dichiarò che la limitazione dell'accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali violava la *equal protection clause* della Costituzione della California (*In re marriage cases*, 43 Cal. 4th 757 (2008)).

Dopo questa pronuncia, i cittadini californiani approvarono una proposta referendaria (*Proposition 8*) che emendava la Costituzione federale stabilendo che "solo il matrimonio tra un uomo e una donna è valido o riconosciuto in California". La Corte Suprema della California confermò la validità del *referendum* in una successiva pronuncia (*Strauss v. Horton*, 46 Cal. 4th 364 (2008)) con la conseguenza che in California le coppie dello stesso sesso potevano unirsi in una *domestic partnership* dagli effetti analoghi a quelli del matrimonio, ma l'*official designation* di matrimonio era riservata al matrimonio eterosessuale.

Nel 2010 due coppie dello stesso sesso sollevarono la questione di legittimità costituzionale della *Proposition 8*. La *District Court*, in *Perry v. Schwarzenegger* (704 F. Supp. 2d 921 (2010)), dichiarò incostituzionale l'emendamento della Costituzione federale con un'*injunction* alle autorità statali ed al Governatore (i quali peraltro avevano rinunciato alla difesa in giudizio della *Proposition 8*) di non dare ad essa applicazione.

Contro questa sentenza i promotori dell'iniziativa referendaria (*petitioners*) proposero appello alla Corte di Appello del IX circuito la quale, a sua volta, rivolse un quesito alla Corte suprema della California perché chiarisse se i promotori avessero interesse ad agire nel caso di specie.⁴ La Corte Suprema della California riconobbe lo *standing to sue* dei promotori e, di conseguenza, la Corte di Appello si pronunciò nel merito, confermando la dichiarazione di illegittimità costituzionale della *Proposition 8* formulata in primo grado.

La questione arrivò, dunque, alla Corte Suprema degli Stati Uniti che oggi conclude, con una maggioranza di 5-4 diversa da quella del caso *Windsor*, che i promotori non avevano *standing to sue* come ritenuto dalla Corte Suprema statale. L'opinione, stesa dal presidente della Corte Suprema, Roberts, confuta tutti gli argomenti addotti dai ricorrenti per sostenere il proprio interesse ad agire, affermando – in estrema sintesi – che dopo la sentenza di primo grado della *District Court*, essendosi oramai concluse le operazioni referendarie, i promotori non avevano alcun *personal stake* nel difendere l'applicazione della *Proposition 8* al pari di qualsiasi altro cittadino californiano.

In base alla *doctrine of standing* non c'è, dunque, secondo la Corte "a *particularized interest sufficient to create a case or controversy*" secondo quanto disposto dall'art. III della Costituzione federale. Non avendo il governo statale ritenuto di difendere la *Proposition 8* in giudizio, le parti private (quali possono essere considerati i promotori) non possono sostituirsi agli organi legittimati alla difesa della costituzionalità di una legge statale.

Né secondo la Corte Suprema può darsi rilievo alla circostanza che i promotori fossero stati autorizzati dalla Corte suprema statale ad agire in nome del popolo californiano: la determinazione dello *standing* in una corte federale è infatti materia di diritto federale su cui le corti federali e per prima la Corte Suprema, hanno la parola finale.

⁴ Gli Stati sono infatti competenti a dichiarare che quale organo può essere legittimato a rappresentare i propri interessi.

Al di là di queste affermazioni in tema di *standing*, rileva sottolineare che quanto ai suoi effetti pratici, la sentenza rappresenta, comunque, anche in questo in caso, una importante vittoria per gli omosessuali: sebbene l'opinione della Corte non chiarisca se uno *state ban* che limiti l'accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali sia o meno costituzionale, la sentenza della Corte Suprema – annullando la precedente pronuncia della Corte di Appello (per mancanza di giurisdizione) - di fatto rende efficace la sentenza di primo grado della *District Court* che dichiarava incostituzionale la *Proposition 8*.

Tuttavia, non è del tutto chiaro quale possa essere il valore della sentenza della *District Court*: come precedente essa ha, com'è noto, un valore molto limitato; quanto agli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale essa, nel modello americano di giustizia costituzionale, costituisce *the law of the case* ed esplica i propri effetti *inter partes*, con la conseguenza che l'*injunction* con cui la *District Court* vietava all'autorità statali di dare applicazione alla *Proposition 8*, dovrebbe avere effetto solo per il loro matrimonio (cfr. sul tema, Pizzorusso, *Effetto di "giudicato" ed effetto di "precedente" delle sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 1966, pp.1976-1996).

La Corte Suprema non affronta questo profilo della questione; solo il giudice Kennedy, nella sua opinione dissenziente, riconosce che "l'opinione della Corte di oggi significa che una singola Corte Distrettuale può adottare una decisione con effetti generali (*far-reaching effects*) che non possono essere valutati". È, infatti, probabile che coppie omosessuali che vedranno respinta la propria richiesta di matrimonio per gli effetti *inter partes* della pronuncia della *District Court* sollevino anch'esse una questione di legittimità costituzionale la quale sarà molto probabilmente accolta, anche sulla base delle conclusioni della Corte Suprema nel caso *Windsor*.

Al momento in cui si scrive, peraltro, il Governatore della California Brown con una dichiarazione diffusa dalla stampa ha ordinato all'amministrazione statale di fornire indicazioni alle contee perché comincino ad emettere licenze di matrimonio e la Corte di Appello ha revocato il 28 giugno 2013 l'*order* con cui aveva sospeso l'efficacia della sentenza di primo grado in attesa del pronunciamento della Corte .

I matrimoni delle due coppie dello stesso sesso che avevano iniziato la battaglia contro la *Proposition 8* hanno, quindi, già avuto luogo a San Francisco e Los Angeles.

** Ricercatrice di Diritto Pubblico nell'Università di Pisa.